

# SISTEMI CON O SENZA LEGISLATORE



DOTT.SSA LUANA FIERRO

# GIOVANE GIURISTA

- ❑ Il giovane giurista, oggi ritiene
  1. **fisiologica l'esistenza di un legislatore**, in quanto egli ritiene siano necessarie le leggi
  2. e che la stessa presenza di una legge sia giusta quanto necessaria,
- ❑ Tutto perché egli parte dal presupposto che una società senza legislatore, o senza legge, non è neppure immaginabile
  
- ❑ Diverso era in **passato**: questa figura mancava

## Dalla Rivoluz. Fr.

- Un vero potere legislativo può essere identificato solo a partire dalla Rivoluzione francese.
- Prima di questa, gli uomini rifiutavano l'idea di una persona legiferante.



- Da quel momento il potere legislativo spetta ad un organo dello Stato.
- Mentre fino a quel momento, e quindi fino al tempo di Luigi XIV, era stato predominante **l'orrore per ogni intervento dello Stato che avesse voluto conformare il diritto**

# Dubbi su Giustiniano



- **Si potrebbe credere che l'Europa avesse già conosciuto un legislatore: GIUSTINIANO**
- **Invece secondo SACCO: l'Europa con lui ebbe solo una legge, e conobbe un potere legislativo solo con la RIVOLUZIONE FRANCESE**
- **Il potere legislativo come tale non era mai esistito a Roma**

- **I Romani facevano qualche legge, ma questo non significava molto, perché ovunque di tanto in tanto si fa una legge per far fronte a delle esigenze fisiologiche della società**
- **Infatti ai romani mancava un potere legislativo GENERALE, inteso come potestà attribuita ad un qualche organo di fare qualsiasi norma ch'esso ritenga opportuna,**
- **Quindi si ritiene che Giustiniano non è mai stato un legislatore nel senso vero**

- Infatti, fino alla Rivoluzione Francese, l'Europa non ebbe un legislatore.
- E Giustiniano non fu un legislatore perché si limitò a compilare, e cancellare i doppioni e le contraddizioni.
- Il suo, quindi, era piuttosto un potere politico che un potere legislativo.
- Anzi, l'opera di Giustiniano fu legittima proprio perché **proveniva da un NON legislatore**, e non creava

# GERMANIA



- Il tempo ed il luogo in cui il diritto acquista la sua maggiore densità scientifica è il XIX secolo in Germania
- A quel tempo, in Germania, il dir. lo crearono **39 legislatori**, perché operavano 39 Stati sovrani,
- ma il dir insegnato era quello trasmesso dai **professori**, e questi intendevano insegnare una scienza che trascendesse la piccola norma locale,
- pertanto insegnavano il dir. dottorale a base pandettistica



# Oltre Europa...



- Ed oggi, al di là dell'Europa, esistono **Paesi senza legislatore**.
- In alcuni di essi, l'attività legislativa è esercitata dai dotti, i sapienti.
- Si pensi ai **PAESI ISLAMICI**, dove il musulmano convinto crede che tutto il diritto islamico sia contenuto nel Corano e nella Sunna

# SARIA

❑ Quindi qui le pagine più belle del diritto sono proprio quelle scritte dai sapienti, e non dal legislatore,

❑ questi sistemi sono influenzati da quelle culture che ritengono la **CRAZIONE** **EFFETTUATA** **DALLO STUDIO** **STUDIOSO** sia il centro della produzione normativa

# Dir. islamico



- **MA se il musulmano crede che tutta la SARIA sia contenuta in queste 2 fonti,**
- **chi guarda il sistema dall'esterno si rende conto che CORANO E SUNNA contengono solo una piccolissima parte delle regole riconosciute nel dir. islamico**



**Tutte le altre regole sono create dal FAQUIH: l'interprete sapiente, il quale ha sviluppato, partendo dal testo, una serie di deduzioni con cui ha riempito grossi libri**

# dottrina



- Inoltre nel dir. Islamico la produzione dottrinale è considerata **la più perfetta creazione del dir.**, mentre non viene incoraggiato il dir. precedente, **così la creazione di tipo dottorale non ha concorrenti**
- Nel contempo esistono altrove situazioni in cui il creatore è **un giudice autorevole**, che viene rispettato dalla società

# CASO CINA – dir.tradizionale



- E ci sono contesti in cui - il caso della Cina - la LEGGE non è ammirata, e non è considerata come creazione di una norma, ma come un manuale di istruzioni,

E

- la creazione di questi manuali di istruzione è sconsigliata

# In sintesi



- In sintesi:
- fino alla **Rivoluz. Francese**, l'idea di un Potere legislativo, inteso come
- **POTERE GENERALIZZATO**
- **POTERE RISERVATO AD ORGANI A CIO' COMPETENTI**



**non esisteva**

**Infatti, il legislatore è una figura che è comparsa dopo la rivoluzione francese, e chiaramente non in tutti i contesti legislativi. Restano fermi contesti in cui la dottrina o la giurisprudenza hanno un ruolo dominante.**